

Appendice C

Protocolli di intesa

- Protocollo di intesa per una politica della formazione professionale e dell'inserimento al lavoro nell'ambito del welfare locale
- Protocollo di intesa per l'attuazione di interventi per l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie

PROTOCOLLO DI INTESA

PER UNA POLITICA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INSERIMENTO
AL LAVORO NELL'AMBITO DEL WELFARE LOCALE

TRA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO

E

COMUNE DI FERMO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XIX

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XX

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXI

COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXII

COMUNE DI SPINETOLI
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXIII

COMUNE DI AMANDOLA
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXIV

E

AVM – Associazione Volontari Marche
Sedi di Ascoli Piceno e Fermo

VISTA

Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

VISTA

Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA

Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

VISTO

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 concernente "Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA

Legge 20 gennaio 1999, n. 9 "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";

VISTO

D.M. 9 agosto 1999, n. 323 "Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della L. 9/99, concernente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";

VISTA

Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare gli artt. 1,2,6 comma 1;

VISTA

Legge 17 maggio 1999, n. 144 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative per i giovani dal quindicesimo al diciottesimo anno di età";

VISTA

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO

Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 concernente "Disposizioni modificate e corrette del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTA

Legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale";

VISTA

Legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate";

VISTA

Legge regionale 20 maggio 1997, n. 31 "Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro";

VISTA

Legge regionale 4 novembre 1998, n. 38 "Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro";

VISTA

Deliberazione amministrativa n. 306 del 1 marzo 2000 "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002";

VISTO

D.G.R. n. 1670 del 17.07.2001 "Linee guida per l'attuazione del Piano regionale per un sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali";

VISTO

POR Regione Marche dell'Ob.3 FSE 2000-2006

PREMESSO

- che la legge 328/2000 prevede che le Province “concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle Province in ordine:
 - a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
 - b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti Locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
 - c) alla promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
 - d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei Piani di Zona”;

- che nell'ambito del “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002” (d'ora in poi Piano Sociale Regionale) viene ribadito che la Provincia concorre alla programmazione sociale soprattutto nella lettura del territorio e nella rilevazione dei bisogni sociali;

- che il Piano Sociale Regionale e la Legge 328/2000 – in particolare all'art.7 – prevedono che i governi regionali disciplinino il ruolo delle Province nei punti relativi alla:
 - costituzione di un quadro conoscitivo dei bisogni, delle risorse e degli interventi attivati sui territori di pertinenza;
 - individuazione dei fenomeni sociali più rilevanti sulla base di un'attenta analisi dell'offerta assistenziale;
 - promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative formative, con particolare riferimento alla formazione professionale di base;
 - partecipazione alla definizione e all'attuazione dei Piani di Zona;

- che in conformità alle Linee guida regionali per la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Zona, per la realizzazione delle sopra riportate indicazioni operative, le quattro Province della Regione Marche si dotino, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali, di Osservatori Provinciali per la rilevazione dei bisogni e dei servizi sulla base di indicazioni regionali e istituiscano, con proprio atto, un “Coordinamento provinciale delle Politiche Sociali” che svolga anche una funzione di raccordo tra i coordinamenti provinciali di settore già istituiti;

- che nel Piano Sociale Regionale si specifica che: “E' compito della Regione e delle Province indirizzare le risorse della formazione professionale ed attuare stabili forme di coordinamento con le principali agenzie formative (scuole, centri ed Università) ai fini

della progettazione e della realizzazione di corsi mirati alle diverse figure di *operatore di base*, così come di *operatore tecnico di medio livello*, operatori sociali, consapevoli delle esigenze di continuo cambiamento della rete dei servizi essenziali, così come della necessità di un dialogo e di uno scambio multidisciplinare a tutti i livelli” [...] “Una attenzione particolare va inoltre dedicata alle esigenze dell’aggiornamento e della formazione continua, intendendosi con ciò l’attivazione di percorsi formativi dedicati a chi già opera nei servizi: si tratta di attività di estrema importanza che debbono coinvolgere in un lavoro comune operatori del pubblico e del privato”;

- che rispetto alla analisi delle necessità formative, viene altresì prevista una attività formativa finalizzata ad una necessità nei confronti della più generale cittadinanza: “attivare comportamenti solidali, essere disponibili a realizzare una effettiva reciprocità, sapersi inserire attivamente nei “nodi” della rete dei servizi, adottare una cultura pro-sociale, devono diventare elementi costitutivi della nuova cittadinanza”. A tale scopo si prevede una attività che vada a sfociare in veri e propri “laboratori di cittadinanza” in una logica di orientamento diffuso, con diversificati apporti di competenza e di esperienza;
- che nel territorio provinciale forte ed evidente si pone la necessità di attività formative rispetto a tutti i differenti ambiti ed elementi interessati dal processo di riforma del Welfare, ed in particolare:
 - nuova formazione ed aggiornamento professionale per le professioni di base e per quelle intermedie per adeguarle alla nuova organizzazione del sistema dei servizi ed ai nuovi standard di qualità previsti negli interventi;
 - riqualificazione del personale che nel sistema pubblico e privato è chiamato a partecipare a processi di concertazione territoriale delle politiche con la finalità di dare competenze per la partecipazione a sistemi di progettazione partecipativa;
 - animazione culturale, nella funzione di laboratori di cittadinanza, da destinare alla popolazione provinciale con la funzione di sensibilizzare la comunità ad una innovata capacità di approccio verso le problematiche sociali;
 - orientamento indirizzato ai vari target di utenza giovanili ed adulti.
- che nelle linee di indirizzo del “Programma degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Ob.3 – Anni 2000-2003”, la Provincia di Ascoli Piceno ha già valutato tra i settori di particolare interesse, su cui concentrare le attività formative, quello “socio-assistenziale”.
- che, con l’istituzione del “Osservatorio permanente per la programmazione e la progettazione del Sistema Piceno e per il mercato del lavoro e la piena occupazione”, la Provincia di Ascoli Piceno intende approfondire i temi che possono portare ad una “Qualità del lavoro”, puntando sulla ricerca tecnologica, sulla qualità dei prodotti e dei processi, sulla valorizzazione delle risorse umane. In particolare, nel progettare nuovi fattori di sviluppo, si intende realizzare un’analisi delle emergenze conseguenti al disagio sociale, economico e sanitario, nonché delle capacità di risposta, sia a livello pubblico che privato, con lo scopo di rendere evidenti le opportunità o le potenzialità occupazionali ed i fabbisogni formativi e di aggiornamento degli operatori del settore.
- che sono state realizzate dal Settore Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro indagini sul fabbisogno formativo, che hanno evidenziato, da parte dei soggetti del Terzo Settore, la volontà di attivare processi di formazione continua e di

acquisizione di nuove competenze, in relazione ad uno scenario che tende ad evolvere nel senso di una crescente attribuzione di responsabilità ai suddetti soggetti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente protocollo attiene alla programmazione sociale integrata con particolare riferimento alla lettura del territorio attraverso la rilevazione dei bisogni sociali, nonché alla concertazione degli interventi di formazione finanziati tramite i fondi del FSE obiettivo 3 e inserimenti lavorativi tramite i servizi offerti dal Centro per l'Impiego, specificatamente:

- formazione degli operatori sociali;
- riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali presenti sul territorio;
- formazione e riqualificazione dei soggetti svantaggiati;
- interventi di informazione e di orientamento;
- inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

ARTICOLO 2

Finalità

Il presente protocollo intende promuovere una logica di concertazione e dialogo sociale per una proposta di ripartizione delle risorse assegnate alle Province in funzione di supporto alla riforma del sistema locale di Welfare, come conseguente alla legge 328/2000, nonché organizzare un sistema di "rete sociale integrata" tra i servizi sociali degli Ambiti Territoriali e i Centri per l'Impiego in direzione di una progettazione di percorsi di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, in particolare quelli individuati ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 68/1999, in stretto raccordo con gli altri Enti presenti sul territorio (Distretti Sanitari, UMEA – UMEE, D.S.M. e Ser.T delle locali Aziende Sanitarie e altri soggetti pubblici o privati che a vario titolo intervengono nell'arco della vita delle persone svantaggiate).

ARTICOLO 3

Misure

Il presente protocollo intende stabilire un raccordo costante tra la Provincia di Ascoli Piceno e gli Ambiti Sociali Territoriali 19 – 20 – 21 – 22 - 23 e 24, finalizzato alla concertazione delle linee strategiche e dei criteri di ripartizione dei fondi FSE Ob. 3 destinati alla formazione, all'orientamento e all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Tale raccordo è propedeutico all'approvazione del programma degli interventi da parte del Consiglio Provinciale.

Si promuovono in tal senso le seguenti misure:

- prevedere, sulla base delle risorse disponibili, figure destinate alla rilevazione di dati sul territorio, per ciascun Ambito, da coordinare a livello provinciale, al fine di monitorare costantemente i dati e servizi relativi al Sociale;

- promuovere la formazione della cittadinanza adulta, attraverso la sensibilizzazione e l'informazione sui temi della riforma sociale, con interventi strutturati sul modello dei "laboratori della cittadinanza";
- prevedere attività di formazione continua del personale della Pubblica Amministrazione rispetto alle competenze relative al Government del sistema di Welfare;
- prevedere e promuovere azioni di qualificazione e aggiornamento dei soggetti da impiegare in iniziative nel campo dei servizi sociali e culturali;
- definire criteri di valutazione preferenziale per progetti formativi nel settore sociale, tenendo conto: a) degli standard professionali, anche in previsione della nuova normativa nazionale e regionale (attualmente in corso di definizione); b) delle necessità formative rilevate sul territorio; c) delle opportunità di formare nuove figure professionali in rapporto alla evoluzione del settore;
- promuovere l'aggiornamento costante del personale delle imprese del Terzo Settore che operano in campo socio-sanitario;
- concordare la progettazione di percorsi di formazione, pre-inserimento e integrazione lavorativa per i soggetti svantaggiati, fermo restando che i Centri per l'Impiego sono i referenti principali per l'attività di mediazione e di inserimento lavorativo;
- favorire lo sviluppo di iniziative sul territorio finalizzate all'integrazione delle professionalità, degli strumenti, delle metodologie e delle risorse tra soggetti pubblici e privati che a vario titolo intervengono nel processo di inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati;
- promuovere e progettare attività di orientamento diffuso sul territorio, rivolto a giovani ed adulti, nella logica di favorire l'integrazione sociale, con particolare attenzione a contrastare la dispersione scolastica e a favorire il successo scolastico e formativo di adolescenti e giovani.

ARTICOLO 4

Gruppo tecnico di consultazione

Allo scopo di meglio regolamentare le misure di cui sopra e la più complessiva materia delle attività sociali e formative di accompagnamento alle politiche sociali, si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro misto del quale facciano parte:

- due rappresentanti della Amministrazione Provinciale – Settore Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro;
- un rappresentante della Amministrazione Provinciale – Servizio Attività Sociali;
- i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- un rappresentante dei Centri per l'Impiego;
- un rappresentante dei Centri Locali per la Formazione;
- due rappresentanti della cooperazione sociale provinciale delegati dalle associazioni di categoria;
- un rappresentante dell'AVM;
- un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Provinciali.

Il Gruppo tecnico individua i soggetti che interagiscono nella rete sociale, le modalità di collaborazione, le procedure e gli strumenti da attivare per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2. Tale gruppo svolge anche l'importante compito di valutare l'efficacia e l'impatto delle misure dopo il loro effettivo assolvimento, al fine di migliorare l'impostazione delle stesse misure previste.

Il Gruppo tecnico svolge attività propedeutiche alla concertazione da tenersi in sede di Coordinamento Provinciale delle politiche sociali.

Il Gruppo tecnico di consultazione si riunisce, di norma ogni mese, con convocazione scritta a cura della Amministrazione Provinciale (anche via fax o telematica) da effettuarsi almeno una settimana prima della data fissata.

La convocazione del Gruppo tecnico può essere altresì effettuata (anche via fax o telematica) a cura di uno dei membri del gruppo, in qualsiasi momento, qualora condizioni di urgenza lo richiedano.

Le prestazioni del Gruppo tecnico sono da considerarsi a titolo gratuito.

ARTICOLO 5

Competenze dei soggetti partecipanti

L'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno si impegna a:

- ❑ costituire, con proprio atto, il Gruppo tecnico di consultazione di cui all'art. 4 della presente convenzione e a redigerne relativo regolamento di funzionamento;
- ❑ nominare propri rappresentanti nel Gruppo tecnico;
- ❑ orientare la propria programmazione sulla base delle esigenze emerse dal territorio e recepire le indicazioni che emergeranno dai soggetti di cui all'art. 4;
- ❑ concertare l'utilizzo delle risorse finanziarie in sede di Coordinamento Provinciale delle politiche sociali, sulla base delle risultanze emerse dal Gruppo tecnico di consultazione;

Gli Ambiti Territoriali si impegnano tramite i Coordinatori di Ambito a:

- ❑ collaborare con l'Amministrazione Provinciale nel recepire gli indirizzi programmatori della stessa e fornire indicazioni circa i bisogni rilevati dal territorio, sulla base dei singoli Tavoli di Concertazione;
- ❑ orientare la programmazione di Ambito anche sulla base degli indirizzi emersi dal Gruppo tecnico.

L'AVM, tramite le proprie articolazioni territoriali (Ascoli Piceno e Fermo) e i Centri Servizi Volontariato locali, si impegna a:

- ❑ sostenere e promuovere le iniziative concordate in sede di Gruppo di coordinamento;
- ❑ collaborare alla organizzazione e realizzazione degli interventi di formazione, informazione e sensibilizzazione;
- ❑ garantire la presenza dei propri delegati in seno al Gruppo di coordinamento;
- ❑ indirizzare le proprie risorse secondo la strategia individuata nel Gruppo di coordinamento;
- ❑ informare il Gruppo di coordinamento circa la propria programmazione annuale;
- ❑ supportare gli Ambiti Territoriali nelle fasi della concertazione.

ARTICOLO 6

Durata dell'intesa

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido per anni 1 (uno) ed è rinnovabile per ulteriori anni 3.

ARTICOLO 7

Verifiche

Il presente accordo viene sottoposto annualmente a verifica a partire dalla data della stipula al fine di rilevarne l'efficacia e le eventuali necessità di integrazioni.

ARTICOLO 8

Risoluzione

L'Amministrazione Provinciale può risolvere parzialmente o totalmente la presente convenzione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte di uno o più soggetti sottoscrittori degli impegni previsti nei precedenti articoli.

Gli altri soggetti sottoscrittori possono altresì risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata e ripetuta inadempienza, da parte della Amministrazione Provinciale, degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 9

Esecutività dell'atto

Il presente protocollo d'intesa diverrà esecutivo dopo la sottoscrizione delle parti.

Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno

Il Presidente
Pietro Colonnella

Ambito Territoriale Sociale XIX

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Saturnino Di Ruscio

Ambito Territoriale Sociale XX

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Petrini Paolo

Ambito Territoriale Sociale XXI

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Pasqualino Piunti

Ambito Territoriale Sociale XXII

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Piero Celani

Ambito Territoriale Sociale XXIII

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Lucio D'Angelo

Ambito Territoriale Sociale XXIV

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Franco Rossi

AVM – Associazione Volontari Marche

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXI -, AZIENDA USL 12 DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ASSOCIAZIONI "ANTROPOS" E "PSICHE 2000" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E LA COOPERATIVA SOCIALE "PRIMAVERA" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI E PER IL SOSTEGNO DELLE LORO FAMIGLIE

VISTA

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA

Deliberazione amministrativa n. 306 del 1 marzo 2000 "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002";

VISTO

D.G.R. n. 1670 del 17.07.2001 "Linee guida per l'attuazione del Piano regionale per un sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali";

VISTA

D.G.R. n. 337/2001 con la quale sono stati istituiti i 29 Ambiti territoriali della regione Marche, ridotti a n. 24 con D.G.R. 592/2002 e che l'Ambito territoriale n. 21 di San Benedetto del Tronto, coincidente con l'intero territorio AUSL n. 12 risulta costituito dai Comuni di Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Montepandone, Pedaso, Ripatransone e San Benedetto del Tronto;

VISTA

D.G.R. n. 2966 del 11.12.2001 "Art. 58 L.r. 7.5.2001 – Individuazione degli interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie – Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse".

VISTO

D.P.C.M. del 28.11.2001 "Definizione dei livelli di assistenza".

PREMESSO

- che nell'ambito delle attività di tutela ed assistenza ai cittadini in situazione di disagio mentale, i Comuni dell'Ambito Territoriale 21 promuovono interventi socio-educativi ed assistenziali che comprendono:
 - a) soluzioni residenziali e semi-residenziali;
 - b) assistenza domiciliare;
 - c) sussidi economici;
 - d) programmi di borse-lavoro;
 - e) riabilitazione sociale;
- che tale rete di interventi presuppone, per le naturali implicazioni socio-sanitarie, un'azione integrata tra i Comuni e la AUSL ai fini di una corretta e razionale programmazione e gestione degli interventi stessi;
- che in attuazione del D.G.R. n. 3380 del 29/12/1999 la Regione Marche ha inteso favorire e sostenere un ruolo attivo dei Comuni, in collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali, nella definizione e attuazione delle politiche innovative ed integrate per la tutela della salute mentale e per la promozione dei diritti di cittadinanza delle persone affette da disturbi psichiatrici e delle loro famiglie;
- che la Regione Marche, nell'approvare le "Linee di indirizzo per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali" (DGR 2569 del 13/10/97), ribadiva la necessità di coordinare strumenti e risorse dei Comuni e delle Aziende USL per costruire progetti terapeutici integrati, in grado di offrire risposte complesse e diversificate ai bisogni delle persone affette da disturbi mentali;
- che la Regione Marche con L.r. 7.5.2001 n. 11, art. 58 e successiva D.G.R. n. 2966 del 11/12/2001, ha individuato gli interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie e stabilito altresì i criteri e modalità di assegnazione delle risorse ammontanti complessivamente in lire 2 miliardi da dividere in parti uguali tra le 4 province della regione e che pertanto alla provincia di Ascoli Piceno è stata assegnata la somma di lire 500.000.000 da dividere a sua volta tra le AA.UU.SS.LL. di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo, dietro presentazione di idonei progetti;
- che il presente Protocollo di Intesa viene stipulato in esecuzione delle deliberazioni dei Comuni di:

1. San Benedetto del Tronto	G.M. n. 212	del 22.07.02;
2. Acquaviva Picena	G.M. n. 2	del 13.06.02;
3. Campofilone	G.M. n. 49	del 13.06.02;
4. Carassai	G.M. n. 41	del 17.06.02;
5. Cossignano	G.M. n. 42	del 19.06.02;
6. Cupra Marittima	G.M. n. 122	del 21.06.02;
7. Grottammare	G.M. n. 115	del 17.06.02;
8. Monsampolo del Tronto	G.M. n. 105	del 12.06.02;
9. Montalto delle Marche	G.M. n. 94	del 17.06.02;
10. Monteprendone	G.M. n. 118	del 14.06.02;
11. Ripatransone	G.M. n. 72	del 19.06.02

e della deliberazione del Commissario Straordinario della AUSL n. 12 di San Benedetto del Tronto n. 32 del 31/07/2002.

RILEVATO CHE

- oltre alla fruizione dei servizi sociali rivolti alla generalità dei cittadini, che i Comuni sono tenuti a garantire agli utenti dei Dipartimenti di salute mentale, esistono una serie di attività di carattere integrativo agli interventi sanitari di competenza dei comuni, così come prescrive il Decreto Legislativo n. 229/99 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale";
- per le motivazioni sopra esposte si ravvisa opportuno stipulare il presente protocollo di intesa al fine di integrare in modo organico le prestazioni rese dai servizi socio-educativi ed assistenziali dei Comuni dell'Ambito territoriale 21 di San Benedetto del Tronto con i servizi sanitari della AUSL n. 12 di San Benedetto del Tronto, nonché con le Associazioni di volontariato operanti nel territorio (Psiche 2000 e Antropos) e cooperative sociali, che si occupano, a vario titolo, della tutela dei cittadini e delle loro famiglie in situazione di disagio mentale;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

- Il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – in qualità di Comune Capofila - , C.F. n. 00360140446, rappresentato dal Dirigente del Settore Attività Sociali, dott. Roberto De Berardinis, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 138 del 10/10/1991, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Benedetto del Tronto e dei Comuni dell'Ambito Territoriale 21;

E

- l'Azienda USL n. 12 della Regione Marche, in persona del legale rappresentante dott. Mauro Marabini, Commissario Straordinario dell'Azienda USL n. 12, abilitato a sottoscrivere il presente atto;

E

- l'Associazione "Psiche 2000" – Associazione Familiari e Volontari per la Salute Mentale (O.N.L.U.S.), in persona del legale rappresentante Patrizia Talamonti, con sede legale in via Marsala n. 138/140 – San Benedetto del Tronto, iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni con decreto n. 261 del 7.09.1994, e iscritta all'Organismo di partecipazione del Comune di San Benedetto del Tronto, istituito con deliberazione C.C. n. 59 del 30/5/2000;

E

- l'Associazione "Antropos" - Associazione Familiari e Volontari per la Salute Mentale.), in persona del legale rappresentante Rosa Rita Bassetti, con sede legale in via Toscana n. 145 – San Benedetto del Tronto, iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni con decreto del 23.06.1994, e iscritta all'Organismo di partecipazione del Comune di San Benedetto del Tronto, istituito con deliberazione C.C. n. 59 del 30/5/2000;

E

- la Cooperativa Sociale "Primavera" in persona del legale rappresentante Sante Crescenzi, con sede legale in via Monte Cristallo n. 26 – San Benedetto del Tronto, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali –settore B- con decreto n. 81 del 20.05.1998.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

Il presente protocollo intende predisporre gli strumenti per una programmazione e gestione integrata degli interventi socio-educativi-assistenziali e sanitari in favore di cittadini e loro famiglie, in situazione di disagio mentale.

Art. 2

FINALITA'

Il presente protocollo d'intesa disciplina il rapporto tra AUSL 12, i Comuni dell'Ambito Territoriale n. 21 di San Benedetto del Tronto, le Associazioni "Psiche 2000" e "Antropos", nonché la Cooperativa sociale "Primavera", di San Benedetto del Tronto, per l'erogazione coordinata ed integrata delle prestazioni e dei servizi di tutela ed assistenza ai cittadini, e loro famiglie, in situazione di disagio mentale ed indica il tipo di organizzazione e di coordinamento, con specifico riferimento al progetto "**Famiglie in rete**" di cui al DGR n. 2966 del 11/12/2001 "Individuazione degli interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie" approvato con deliberazioni dei Comuni dell'Ambito territoriale 21 di cui sopra.

Con il presente protocollo ci si propone di:

- creare le condizioni ambientali per promuovere la partecipazione alla vita sociale dei soggetti in condizione di disagio psichico, assicurando interventi mirati e continuativi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale anche attraverso il coinvolgimento del privato sociale;
- definire gli impegni e gli oneri dei soggetti istituzionali partecipanti secondo criteri di concorso integrato tecnico-organizzativo-finanziario.

Art. 3
DESTINATARI

- a) soggetti in stato di disagio psichico (personale e/o familiare) e quindi a rischio di sviluppo di patologie psichiatriche gravemente invalidanti;
- b) pazienti psichiatrici con un buon livello di autosufficienza e una necessità variabile di bisogni assistenziali sanitari e sociali che richiedono univoche risposte.

Art. 4
DURATA DELL'INTESA

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido per anni 1 (uno).

Art. 5
COMPETENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

Spetta al Dipartimento di Salute Mentale della AUSL n. 12:

- garantire continuità dell'assistenza sanitaria da parte della propria équipe;
- definire i progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati;
- proporre gli utenti per gli inserimenti lavorativi e per i progetti relativi agli interventi di inclusione sociale;
- individuare, di concerto con i Comuni, le sedi più opportune per l'inserimento dell'utente presso enti o privati con verifiche periodiche;
- effettuare attività di supervisione;
- garantire formazione continua degli operatori professionali e volontari;
- mettere a disposizione mezzi e personale secondo le modalità del progetto "Famiglie in rete" specificando che gli oneri finanziari aggiuntivi saranno a carico del progetto;
- nominare propri rappresentanti per il Gruppo di Coordinamento;

Spetta ai Comuni dell'Ambito Territoriale 21:

- individuare la sede idonea per l'attuazione del progetto, nonché mettere a disposizione attrezzature e mezzi telematici;
- sostenere gli oneri finanziari secondo le modalità del progetto "**Famiglie in rete**";
- ammettere gli utenti, compatibilmente con le risorse di bilancio comunale, ai servizi sociali (minimo vitale, assistenza domiciliare, oneri di locazione, gestione utenze, ecc.) e predisporre borse lavoro e tirocini gratuiti;
- nominare propri rappresentanti per il Gruppo di Coordinamento;

Spetta alle Associazioni "Psiche 2000" e "Antropos":

- sostenere e promuovere le attività previste dal progetto "**Famiglie in rete**";
- collaborare alla organizzazione e realizzazione degli interventi di informazione e sensibilizzazione presso i comuni dell'Ambito territoriale 21;
- collaborare all'attuazione del "Centro di Ascolto" con proprio personale volontario;
- garantire la presenza di un proprio delegato in seno al Gruppo di Coordinamento;

Spetta alla Cooperativa Sociale “Primavera”:

- garantire inserimenti borse-lavoro e pre-inserimenti lavorativi;
- garantire un adeguato inserimento della figura del tutor come previsto dal progetto;
- assicurare assunzioni regolari a tempo determinati di persone con disagio psichico che abbiano realizzato un programma riabilitativo socio-sanitario, individuate dal Gruppo di coordinamento interistituzionale;
- garantire la presenza di un proprio delegato in seno al Gruppo di Coordinamento.

Art. 6

GRUPPO DI COORDINAMENTO

Composizione:

- Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato;
- Direttore dei Distretti o suo delegato;
- Sociologo del Dipartimento di Salute Mentale;
- Assistente sociale del Comune di San Benedetto del Tronto;
- Un responsabile dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale 21;
- Responsabile dell’Associazione “Psiche 2000”;
- Responsabile dell’Associazione “Antropos”;
- Responsabile della Cooperativa Sociale “Primavera”.

Il Gruppo si riunisce di regola ogni tre mesi, con convocazione scritta (anche via fax) da effettuarsi almeno una settimana prima della data fissata e valuta le richieste in base alle esigenze rilevate tra gli utenti del D.S.M.

La convocazione del Gruppo di Coordinamento può essere altresì effettuata (via fax o telefonica) a cura di uno dei membri del gruppo, in qualsiasi momento, qualora condizioni di urgenza lo richiedano.

Il Gruppo di Coordinamento Interistituzionale stabilisce criteri e modalità di realizzazione del progetto, verifica e supervisione.

Art. 7

ONERI FINANZIARI DELLE PRESTAZIONI

Per le prestazioni professionali di tipo sanitario riferite ai soggetti seguiti dal “Gruppo di Coordinamento” di cui all’art. 5, provvede la AUSL n. 12.

All’onere finanziario per le attività di tutela ed assistenza di persone in situazione di disagio mentale provvedono i Comuni con fondi propri di cui al DGR n. 2966 del 11/12/2001 ed eventuali altri.

Art. 8

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il presente protocollo d’intesa diverrà esecutivo dopo la sottoscrizione delle parti.

Per il Comune di San Benedetto del Tronto
Il Dirigente del Settore Attività Sociali
(dott. Roberto De Berardinis)

.....

Per l'Associazione "Psiche 2000"
Il Legale rappresentante delegato
(Piera Nicita)

.....

Per la Cooperativa Sociale "Primavera"
Il Legale rappresentante
(Sante Crescenzi)

.....

Per la AUSL n. 12 di San Benedetto del Tronto
Il Commissario Straordinario
(dott. Mauro Marabini)

.....

Per l'Associazione "Antropos"
Il Legale rappresentante
(Rosa Rita Bassetti)

.....